



COMUNE di SUCCIVO

(PROVINCIA DI CASERTA)

REGOLAMENTO COMUNALE per il CONTRASTO della POVERTÀ, per la CONCESSIONE di SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI e l'ATTRIBUZIONE di VANTAGGI ECONOMICI di QUALUNQUE GENERE a PERSONE ed ENTI PUBBLICI e PRIVATI

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 14.4.2003 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 dell'8.6.2015

CAPO I NORME GENERALI DI RIFERIMENTO

Articolo 1 Oggetto del presente Regolamento

1. Il presente regolamento detta le norme di attuazione dell'art.12 della legge 7 agosto 1990 n.241, disciplinando i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. Il presente regolamento si ispira alla seguente normativa:

Art.12 legge n.241 del 7.8.1990;

Art.22 legge n.412 del 30.12.1991;

D.L. 31.3.1998 n.109;

D.P.C.M. n.221 del 7.5.1999;

D.P.C.M. n.305 del 21.7.1999;

D.M. n.306 del 15.7.1999;

D.M. del 29.7.1999;

D.lgs. n.130 del 3.5.2000;

L. n.328 del 6.11.2000;

nonché e a tutte le norme specifiche, ed espressamente richiamate, relative all'erogazione di sussidi e contributi riguardanti particolari categorie sociali, riportate nei successivi e specifici articoli di riferimento.

Articolo 2 Individuazione dei destinatari, criteri e durata dei benefici

1. I destinatari dei benefici cui al presente regolamento sono tutti i soggetti residenti nel Comune di Succivo, ivi inclusi i cittadini dell' U.E. e quelli extracomunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno e /o di carta di soggiorno, che si trovino nelle condizioni economiche di cui al DPCM n. 221 del 7.5.1999 e suo regolamento attuativo cui al DPCM n. 305 del 21.7.1999 e loro s.m.i., nonché per quegli enti ed associazioni aventi sede legale ed operativa nel predetto Comune. Possono essere destinatari dei contributi anche enti ed associazioni che non hanno sede legale od operativa nel territorio del Comune di Succivo, purché esplicino la loro attività campi di cui all'art. 272 del D. Lgs. n. 267/2000. Il dato della sede legale non è altresì rilevante nel caso in cui la richiesta riguardi i contributi regolati dall'art.5, comma 3 o dall'art.6 comma 1. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

2. L'entità dei benefici, se non già stabilita per legge per quelle forme di assistenza per cui il Comune riceve, a titolo di trasferimento, contributi da Stato, Provincia e Regione, è comunque commisurata entro i limiti di stanziamento del Bilancio annuale del Comune e dal Piano finanziario dell'Ambito C6 e nel rispetto della normativa vigente in materia tributaria, tariffaria e per l'uso dei beni pubblici e la sua durata è sempre commisurata al periodo di operatività del bilancio stesso.

3. Qualora, ad assestamento definitivo di bilancio avvenuto, le somme stanziare non dovessero essere sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il Coordinamento Istituzionale, in nome e per conto dei Comuni aderenti, impartirà, al momento, le direttive per la ripartizione dei fondi, tramite regolare atto deliberativo. L'Ufficio di piano, su indicazione del Coordinamento Istituzionale, effettua il riparto dei fondi prelevati dal FNPS e destinati all'area di Contrasto della povertà e li trasferisce ai Comuni aderenti, secondo i parametri seguiti dalla Giunta regionale della Campania, vale a dire rapporto popolazione/superficie territoriale/ammontare della spesa sociale effettuata negli ultimi tre bilanci.

4. A tal proposito, se non già prestabilito nel P.E.G. approvato in allegato al Bilancio annuale, il Responsabile dei Servizi ad inizio di gestione del Bilancio, con propria determina, stabilisce il riparto delle somme per ogni forma di assistenza erogabile dal Comune ed esse costituiranno il tetto massimo annuale erogabile, salvo diversa determinazione degli organi di indirizzo, in fase di variazione e di assestamento di bilancio. Nell'atto di riparto o nel P..E.G. andrà indicata anche l'entità del fondo per contributi straordinari a singoli, Enti o Associazioni, specificandola anche in relazione a quest'ultima tripartizione.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Le concessioni di cui al precedente articolo 1 sono erogate a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:

- PUBBLICA ISTRUZIONE
- CULTURA
- POLITICHE GIOVANILI
- SPORT
- ATTIVITA' RICREATIVE
- ASSISTENZA
- SERVIZI SOCIALI
- COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO *(punto aggiunto con deliberazione del CC n.8/2015)*
- INTERVENTI DI SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE *(punto aggiunto con deliberazione del CC n.8/2015)*

2. Per i settori dell'assistenza e dei servizi sociali, oltre alle disposizioni di cui al presente capo, si applicano specificatamente anche quelle contenute nel successivo Capo IV.

Articolo 4

Fondo economico comune per il Contrasto della Povertà

1. Per le finalità del presente regolamento è istituito un fondo economico, le cui entrate sono derivate dal trasferimento ai Comuni delle disponibilità dell'Ambito C6 nell'area Contrasto della Povertà, le cui modalità ed entità sono fissate nel comma 3 del precedente articolo 2, dagli stanziamenti di bilancio appostati dai singoli Comuni e dagli eventuali trasferimenti di Stato, provincia, regione ed altri Enti, pubblici o privati.

2. Ciascun Comune gestisce il fondo in maniera autonoma e liberamente, col solo vincolo di attenersi alle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Alla Fine di ciascun anno finanziario i singoli Comuni trasmettono all'Ufficio di Piano dell'Ambito C6 e al Coordinamento Istituzionale una relazione contenente il rendiconto dettagliato delle spese sostenute, citando i relativi atti di impegno e liquidazione e i numeri dei mandati, nonché i beneficiari, nelle forme previste dalla legge sul rispetto della privacy.

CAPO II

BENEFICI A PERSONE, ENTI E ASSOCIAZIONI

Articolo 5

Benefici ordinari e straordinari – Procedura

1. Enti ed Associazioni possono accedere ai benefici di natura ordinaria a condizione che:

- a) Siano iscritti nell'apposito Albo Comunale cui al Regolamento approvato con Delibera del C.C. n.50 del 13.6.2006). La predetta condizione non si applica alle associazioni ed agli enti che esplicano la propria attività nei campi di cui all'art. 272 del D. Lgs. n. 267/2000. Per questi ultimi, l'attività istituzionale e perseguita deve risultare dallo Statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- b) Gli interessati inoltrino al competente ufficio, entro il mese di agosto di ciascun anno, apposita istanza di concessione di benefici, corredata da un documento illustrativo delle attività da svolgere, se necessario, secondo un calendario prefissato e dei risultati da raggiungere. Le istanze presentate da enti o associazioni che esplicano la propria attività nei campi di cui all'art. 272 del D. Lgs. n. 267/2000, devono essere corredate, altresì dallo Statuto e dal bilancio preventivo annuale o dal programma deliberato dagli organi competenti;
- c) Nella domanda di cui alla lettera b) siano indicati eventuali contributi provenienti da altre fonti, i mezzi finanziari ed operativi e le strutture di cui l'ente o l'associazione dispone;

L'ente o associazione richiedente alla data dell'istanza sia costituito da almeno un anno ed abbia approvato almeno un bilancio consuntivo o documento equivalente dal quale si evinca il risultato dell'attività svolta. Si prescinde da tale requisito se l'iniziativa o l'attività svolta viene

riconosciuta dalla Giunta Comunale particolarmente meritevole di tutela sostegno e incentivazione. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

2. I benefici costituiti da contributi finanziari saranno erogati solo dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione relativa all'attività svolta e ai risultati raggiunti; documentazione che, in particolare, dovrà evidenziare anche i contributi di cui alla lettera c) del precedente comma, al fine di una eventuale rideterminazione del contributo comunale, nel caso in cui i contributi stessi non fossero stati previsti nel bilancio o nel programma presentato a suo tempo a corredo della domanda.

3. I benefici straordinari possono essere concessi anche a persone, a sostegno di singole iniziative, purché tese alla realizzazione di progetti di pubblico interesse e coincidenti con le finalità perseguite dal Comune e sempre nell'ambito delle disponibilità del fondo per contributi straordinari cui al 3° comma del precedente articolo 2.

4. Le domande vanno inoltrate all'Ufficio Politiche Sociali del Comune, che provvederà a rilasciare ricevuta ove sarà indicato il nome del Responsabile del Procedimento, la data e il numero di protocollo di consegna e il termine entro il quale la stessa verrà esaminata e l'utente avrà una risposta.

5. Se non diversamente indicato nel presente regolamento a seconda del tipo di prestazione richiesta, il termine massimo entro il quale l'Ufficio dovrà comunque dare una risposta è fissato in 30 (trenta) giorni dall'acquisizione al protocollo dell'Ufficio.

6. L'entità del contributo da erogarsi sarà sempre commisurato alle disponibilità complessive del fondo, tenendo conto delle attività complessive svolte dall'Ente o Associazione, dalle sue disponibilità documentate a corredo dell'istanza; si terrà, inoltre, conto, in caso di più istanze e di disponibilità insufficienti a soddisfarle tutte, delle attività svolte e della loro rilevanza e, in ultimo, dell'ordine cronologico di presentazione. Quelle presentate fuori termine saranno prese in considerazione per ultime e solo in caso di ulteriore disponibilità dei fondi, una volta avvenuta l'erogazione per quelle presentate entro i termini.

Articolo 6 Manifestazioni

1. I contributi per manifestazioni nel campo della cultura, del turismo e dello sport possono essere erogati a domanda, purché la stessa illustri dettagliatamente la manifestazione e gli scopi perseguiti, sia corredata dal preventivo analitico dei costi e pervenga almeno tre settimane prima della data fissata per l'effettuazione. La Giunta Comunale è l'organo competente ad accogliere le richieste di contributo di cui al periodo precedente e può, inoltre, valutare di volta in volta, e sulla scorta delle indicazioni di cui agli articoli 2 e 3 dello Statuto Comunale, le eventuali proposte di partenariato a sostegno economico delle manifestazioni culturali che dovessero giungere dalle associazioni iscritte nell'Albo comunale, assumendone in tutto o in parte l'onere economico. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

2. Il contributo e l'assunzione dell'onere economico previsti ai sensi del comma 1 del presente articolo e il beneficio per iniziative di cui al comma 3 dell'articolo 5, fermi restando i limiti di cui alle disponibilità di bilancio non potrà mai essere superiore alla differenza tra spese ed entrate della manifestazione e l'erogazione sarà effettuata solamente sulla base della documentazione, da presentarsi a consuntivo quale prova delle spese effettivamente sostenute. In casi specifici ed in particolare per gli interventi e/o progetti da realizzare nei paesi in via di sviluppo, di cui all'art. 272 del D. Lgs. n. 267/2000, dichiarati di rilevante interesse per l'Amministrazione o finalizzati ad interventi di emergenza umanitaria, è facoltà dell'Amministrazione erogare – su richiesta e previa presentazione di fideiussione da parte dell'organismo richiedente – un acconto sul contributo, che comunque non potrà essere superiore al 50% del contributo complessivamente deliberato. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

3. Se non diversamente stabilito dal presente regolamento, l'istanza sarà esaminata entro 30 (trenta) giorni dalla sua presentazione e al presentatore verrà rilasciata ricevuta recante il nome del Responsabile del Procedimento, la data e il numero di protocollo di consegna e il termine entro il quale la stessa verrà esaminata e l'utente avrà una risposta.

Articolo 7 Associazioni sportive

1. I contributi a sostegno delle associazioni sportive potranno essere elargiti solo a quelle società che promuovono attività dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.

2. La procedura da seguire è quella indicata all'articolo 5, con l'avvertenza che, nella domanda, dovrà essere indicato il numero complessivo degli atleti praticanti ciascuna disciplina.

3. La ripartizione dei fondi disponibili sarà effettuata in via prioritaria alle associazioni sportive dilettantistiche senza fini di lucro iscritte nell'Albo comunale di cui al Regolamento approvato con delibera del C.C. n.50 del 13.6.2006. All'uopo tali associazioni dovranno presentare istanza di contributo ordinario annuale entro e non oltre il 15 novembre di ciascun anno e l'Amministrazione, sulla scorta delle domande pervenute, in fase di redazione del bilancio preventivo e tenendo conto delle complessive disponibilità finanziarie, creerà apposita posta per ciascuna associazione richiedente. Le istanze andranno presentate su apposito modello di richiesta, all'uopo predisposto dal competente ufficio comunale. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

4. Le attività rivolte ad agevolare la pratica sportiva dei soggetti diversamente abili saranno prese in considerazione in via prioritaria. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

5. Viene fissato un fondo per finanziare l'iscrizione dei giovani e adolescenti, segnalati dai servizi sociali, alle attività sportive delle associazioni dilettantistiche locali.

Articolo 8 Enti e Associazioni religiose

1. Sempre nel rispetto delle norme procedurali di cui al precedente articolo 5, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione di strutture annessi a luoghi aperti al culto, purché abbiano carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile.

2. I criteri da seguire sono legati alla rilevanza delle iniziative intraprese e alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

CAPO III BENEFICI NEL SETTORE SCOLASTICO

Articolo 9 Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 139 lettera f) del D.lgs. n.112/98 possono essere erogati contributi ordinari e straordinari, sempre nell'ambito delle disponibilità di bilancio, a:

a) Consigli di Circolo, anche con quota fissa, ad integrazione dei fondi concessi dallo Stato, per il Funzionamento degli organi collegiali e delle Direzioni didattiche, previo sottoscrizione di protocolli d'intesa tramite cui si delegano a quest'ultime funzioni previo trasferimento adeguato di fondi, la cui spesa sarà documentata all'Ente erogante, a consuntivo; tali trasferimenti valgono sia per le spese di gestione cancelleria, che di spese per la manutenzione e infine per il sostegno alle attività integrative scolastiche.

L'ammontare dei trasferimenti viene via via indicato nel documento annuale di bilancio, con indicazione della causale;

b) Consigli di Istituto Scuola Media, per le stesse causali e con le stesse modalità cui alla lettera a) del comma 1;

c) Scuole Materne. I contributi ragguagliati all'indice di frequenza e/o in relazione a particolari situazioni gestionali o a esigenze straordinarie concernenti gli edifici e /o le attrezzature, previa documentata richiesta;

d) Alunni disabili del ciclo materno, elementare e medie, perché sia favorito l'inserimento e il sostegno scolastico degli alunni in situazione di handicap e non autonomi. A tal proposito viene istituito un fondo per l'assistenza materiale agli alunni disabili non autonomi e per l'acquisto di ausili, didattici e /o per l'autonomia funzionale durante l'orario scolastico.

Questa attrezzatura viene concessa in comodato e viene acquisita in dotazione all'Istituto, che provvederà a prenderla in carico e catalogarla.

2. A norma dell'articolo 156 comma 1° del D.lgs. n.297 del 16.4.1994, agli alunni delle scuole elementari vengono forniti in maniera gratuita i libri di testo; all'uopo, ad ogni esercizio

finanziario viene iscritta e impegnata un'apposita somma a copertura dell'obbligazione e i libri verranno distribuiti secondo le modalità cui al citato D.lgs n.297/94.

3. Ai sensi dell'art. 27 della legge 23.12.1998 n.448, sulla fornitura gratuita o semigratuita di libri testo agli alunni della scuola dell'obbligo (scuola media e primi due anni della scuola superiore) e del suo regolamento attuativo DPCM n. 226 del 4.7.2000, sulla base dei trasferimenti concessi al Comune in ragione della popolazione scolastica, secondo il piano regionale, verranno erogati contributi anche agli alunni della scuola media inferiore e dei primi due anni del ciclo dell'obbligo della scuola media superiore.

4. Possono accedere alla fornitura cui al precedente comma 3° gli alunni che appartengano ai nuclei familiari il cui reddito annuo, determinato a norma del successivo comma 5°, **sia equivalente o inferiore a € 15.565,33**, iscritti e frequentanti la scuola media statale di uno dei nove Comuni dell'Ambito C6. Gli studenti della scuola secondaria superiore residenti nei Comuni dell'Ambito C6 e frequentanti istituti di altri Comuni della regione, riceveranno il contributo dal Comune nel cui territorio insiste la scuola, a norma della circolare esplicativa dell'Assessore Regionale; il Comune, invece, provvederà per i propri residenti frequentanti i primi due anni della scuola superiore negli Istituti della Regione Lazio. Tale disposizione è valida fino a diversa determinazione di legge.

Il beneficio viene richiesto da chi esercita la potestà genitoriale, su apposito modulo, che potrà essere ritirato presso la scuola. La scuola comunica al Comune le richieste degli studenti in possesso dei requisiti ai fini dell'attivazione dei benefici. A tal proposito il Comune può avvalersi della collaborazione della scuola nella gestione ed erogazione dei contributi, con adeguato atto deliberativo di delega. In tal caso, ad inizio di anno scolastico, la scuola provvederà ad emettere gli avvisi per la presentazione delle istanze e per il ritiro dei moduli standard per l'attestazione della situazione economica del richiedente.

5. I criteri per la determinazione della situazione economica equivalente vengono individuati e valutati con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF. La situazione economica equivalente del nucleo familiare si ottiene sommando:

a) tutti i redditi netti dei diversi componenti il nucleo familiare risultanti dalle dichiarazioni dei redditi o, in mancanza di tale obbligo, dall'ultimo certificato sostitutivo dei datori di lavoro o da enti previdenziali;

b) il reddito delle attività finanziarie;

c) Dalla cifra risultante a norma del comma 2 si detraggono:

- € 1.291,14 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione e non posseda altri immobili adibiti a uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza; importo che viene elevato a € 1.807,59 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili a uso abitativo o residenziale in altri comuni; non può essere detratta alcuna cifra nel caso in cui il canone di locazione è corrisposto a società le cui quote sono intestate in tutto o in parte a membri del nucleo familiare;

- € 516,00 per il secondo figlio, € 774,69 per il terzo figlio e € 1.032,91 per ciascuno dei figli successivo al terzo, ove essi siano a carico del richiedente;

- € 1.032,91 per ciascun ulteriore componente del nucleo familiare, escluso il coniuge e i figli, che sia a carico del richiedente; cifra che viene elevata a € 1.549,37 nel caso si tratti di invalido totale;

- € 1.032,91, aggiuntivi alla cifra cui alla precedente postilla per ciascun figlio riconosciuto con handicap grave a norma dell'art.3 comma 3° della legge 5.2.1992 n.104 o con invalidità superiore al 66%. La stessa cifra si aggiunge nel caso uno dei genitori dell'alunno versi nella stessa situazione di handicap o di invalidità che determini impossibilità di produrre reddito.

6. Il richiedente attesta la situazione economica equivalente del nucleo familiare con dichiarazione sostitutiva a norma della legge 4.1.1968 n.15, resa su conforme modello da ritirarsi presso la scuola ed egli dichiara, altresì, di avere a conoscenza che, in caso di corresponsione di benefici, si applica l'articolo 4 comma 2° del D.lgs. 31.3.1998 n.109 in materia di controllo della veridicità delle informazioni fornite. Sono fatte salve tutte le ulteriori modalità e prescrizioni dettate dalle leggi regionali, a norma dell'articolo 27 comma 2° della legge 23.12.1998 n. 448.

CAPO IV BENEFICI ASSISTENZIALI

Articolo 10

Enti, Associazioni e soggetti in condizioni di bisogno

1. Possono essere erogati contributi a enti pubblici e privati e associazioni, anche di volontariato operanti nel territorio comunale, per il perseguimento dei loro scopi istituzionali.
2. Per le domande e la concessione dei contributi si applicano le norme di cui al precedente articolo 5.
3. Il Comune può elargire contributi a soggetti in condizione di bisogno e residenti nel territorio comunale, sia utilizzando fondi propri che derivanti dai trasferimenti di Stato, Provincia e Regione, in ragione delle normative vigenti. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*
4. Tenendo conto delle disponibilità di cui al comma precedente, che comunque saranno indicate nel PEG o nella Determina di Riparto del Responsabile dei Servizi a inizio esercizio di ogni anno finanziario, il Comune eroga contributi, su istanza da presentarsi secondo le indicazioni di cui al DM n.306 del 15.7.1999 e s.m.i. (Indicatore ISEE della condizione economica ai fini dell'erogazione delle prestazioni sociali agevolate) nel seguente campo di applicazione:
 - ex ENAOLI
 - ex ANMIL
 - Madri Nubili o assegno di baliatico
 - Detenuti, ex detenuti e/o loro famiglie
 - Ex ECA (anziani, indigenti, extracomunitari, assistenza scolastica a soggetti in disagiate condizioni economiche)
 - Assistenza farmaceutica
 - Persone diversamente abili
 - Minori
 - Tossicodipendenti
 - Famiglie sottoposte a sfratto esecutivo per morosità incolpevole di cui all'art. 6 comma 5 della legge n. 124 del 28.10.2014 e di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 804 del 30.12.2014 e relative Linee guida; *(punto aggiunto con deliberazione del CC n.8/2015)*
5. Per ciascuna forma di assistenza nei relativi articoli sono indicati tempi e modalità di accesso ed erogazione delle stesse.
6. Gli interventi di cui al comma precedente possono concretarsi in forma ordinaria o in forma straordinaria.
7. Il soggetto in condizione di bisogno è quello che si trova nelle condizioni economiche descritte e risultanti dall'indicatore ISEE di cui al citato DM n.306 del 15.7.1999 e s.m.i.. Il Comune si riserva, anche con metodi induttivi, di verificare la reale capacità reddituale del richiedente il beneficio economico, sussidio o provvidenza.

Articolo 11 Assistenza ex ENAOLI

1. Il Comune esercita tutte le funzioni assistenziali del soppresso Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori Italiani, comprese quelle di assistenza legale e tutela dei minori, ad esclusione di quanto previsto dai commi 4° e 8° dell'art.1-sexies della legge 21.10.1978 n.641.
2. Le entrate del soppresso Ente sono ripartite alla Regione, che le destina al Comune, dietro comunicazione da parte di quest'ultimo, entro il 20 gennaio e il 20 giugno di ciascun anno, l'ammontare del fabbisogno da erogare agli aventi diritto.
3. Possono accedere all'erogazione del sussidio di cui ai commi precedenti tutte/i le/i vedove/i con figli minori a carico appartenenti a una fascia di reddito che va da € 0 a € 12.179,69 annue, che ne facciano richiesta *entro le date sopra indicate e a decorrere dalla data di decesso del/della coniuge*. La domanda va reiterata ogni anno e fino al raggiungimento della maggiore età dei minori a carico. I figli a carico che abbiano superato la maggiore età, ma che siano iscritti e frequentino un Istituto di istruzione superiore e/ o universitario, fino al 26° anno di età, possono accedere all'erogazione del sussidio.
4. Circa l'ammontare del contributo agli aventi diritto, si definisce qui di seguito la tabella parametrica aggiornata all'anno in corso:

FASCE	ASSEGNO DI MANTENIMENTO		REDDITO ISEE DEL NUCLEO FAMILIARE
	ANNUO	MENSILE	

I	1.549,37	129,11	REDDITO NULLO
II	1.084,56	90,38	FINO A € 4.206,84
III	663,13	55,26	FINO A € 4.459,84
IV	390,44	32,54	FINO A € 4.712,28
V	154,94	12,91	FINO A €11.811,72

5. Per ogni figlio successivo al primo è corrisposto un ulteriore contributo mensile di € 10,33, secondo un quadro parametrico cui alle allegate tabelle in coda al presente regolamento. In sede di prima istanza, al richiedente va corrisposto un contributo *una tantum*, di € 180,76 per il primo figlio a carico e di ulteriori € 30,99 per ogni figlio successivo al primo.

Articolo 12 **Assistenza ex ANMIL**

1. E' attribuita ai Comuni, singoli od associati, l'assistenza economica agli invalidi del lavoro e ai loro figli prevista nell'articolo 2 dello statuto ANMIL, ai sensi degli artt.22 e 25 del DPR n.616 del 24.7.1977. Così come pure ad essi è attribuito il compito di garantire le erogazioni dell'assegno di incollocamento agli invalidi del lavoro, secondo i criteri adottati dall'ANMIL e secondo quanto stabilito dalle disposizioni regionali.

2. La Regione ripartisce al Comune i fondi destinati all'assistenza economica e all'assegno di incollocamento di cui sopra, secondo le disponibilità annuali del fondo regionale e su segnalazione del fabbisogno da parte del Comune, trasmesso su apposita scheda annuale fornita dal competente ufficio regionale.

3. Assegno di incollocamento – Viene concesso ai mutilati e invalidi del lavoro disoccupati, di età inferiore ai 55 anni compiuti e fino a quella età, con una riduzione della capacità lavorativa accertata dal 34% in su; esso è corrisposto per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre ed è fissato in **€ 25,82** per ogni mese di disoccupazione e frazione superiore a 15 giorni. Esso viene erogato alla fine di ogni anno e possono accedervi coloro che, trovandosi nelle condizioni appena descritte, sia iscritto come disoccupato all'UPLMO, ai sensi e per gli effetti dell'art.19 della legge 482/68 e sia in condizioni di bisogno.

Lo stato di bisogno viene determinato, sommando eventualmente: rendita infortunistica escluse quote integrative, pensione INPS senza quote integrative, redditi immobiliari, industriali, commerciali, artigianali e di ogni altro genere, documentati in autocertificazione.

Da tali entrate va detratta, per eventuali spese di locazione, la somma fissa di € 77,47 o la somma effettivamente spesa, se il canone di locazione, regolarmente registrato, sia superiore a tale somma. L' assegno di incollocamento non sarà corrisposto nel caso in cui, fatte le detrazioni per l'eventuale spesa di locazione, il cumulo dei redditi superasse i seguenti massimali relativi alle entrate mensili :

Nucleo familiare	Massimali
• fino a 2 persone	€ 516,46
• fino a 3 persone	€ 568,10
• fino a 4 persone	€ 619,75
• fino a 5 persone	€ 671,39
• fino a 6 persone	€ 723,04
• oltre 6 persone	€ 826,33

4. Assistenza economica straordinaria – Possono essere concessi sussidi in danaro agli invalidi del lavoro con grado di invalidità permanente fino al 79%. Il sussidio è fissato nella quota massima annua di € 103,29. Può accedervi chi si trova in condizioni di bisogno, che viene determinato secondo modalità e massimali di reddito cui al precedente comma 3°.

La documentazione da allegare, in autocertificazione e/o autodichiarazione, è la seguente:

- Istanza dell'invalido entro l'anno di decorrenza del contributo
- Certificazione INAIL, anche in autodichiarazione
- Composizione nucleo familiare

- Dichiarazione giurata di non essere proprietario di beni immobili e beneficiario di redditi mobiliari o di altra natura;
- Dichiarazione circa l'eventuale stato di disoccupazione e l'ammontare della rendita INAIL e/o della pensione INPS e ogni altra asserzione comprovante la condizione di bisogno dovuta a circostanze di particolare necessità.
- Le domande cui ai commi 3 e 4, su apposito modulo da ritirare presso l'Ufficio Assistenza del Comune, vanno ivi presentate entro il 20 gennaio e il 20 giugno di ciascun anno;
- A ciascun richiedente sarà rilasciata ricevuta recante data e numero di acquisizione della pratica, nome del Responsabile del Procedimento e periodo entro il quale essa sarà evasa.
- Secondo la data di presentazione, esse saranno evase al termine dei rispettivi semestri, cioè entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno.

5. Provvidenze per gli invalidi del lavoro assunti ai sensi della legge sul collocamento obbligatorio in località diversa da quella di provenienza. - A costoro, su richiesta, è

concesso un sussidio "una tantum" di € 103,29, da corrispondersi in 4 rate mensili. Detto contributo è elevato a € 154,94, qualora essi trasferiscano anche la propria famiglia alla località sede di lavoro. Nell'istanza andranno indicati, in autocertificazione: attestazione INAIL, stato di famiglia, luogo, data d'inizio del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e impresa privata o amministrazione pubblica che lo assume, dichiarazione circa le spese di vitto e alloggio e la dichiarazione attestante l'eventuale trasferimento dei familiari e delle masserizie. Alla scadenza del 2° 3° e 4° mese dalla data di assunzione, l'interessato deve trasmettere al Comune una dichiarazione del datore di lavoro attestante la permanenza dell'invalido al posto di lavoro, onde consentire il pagamento dei ratei di sussidio. Le eventuali domande saranno evase entro i termini cui al punto finale del precedente comma 4°.

6. Assistenza scolastica per gli invalidi e per i figli aventi diritto.

Invalidi – Possono beneficiarne gli invalidi del lavoro studenti con i seguenti requisiti:

- Invalidità non inferiore al 34%.
- Età non superiore ai 45 anni.
- Iscrizione alla scuola di 2° grado o Università.

Nell'istanza andrà dichiarato il grado di invalidità e la categoria infortunistica (industria o agricoltura); a quale Istituto e/o Università si è iscritti e, in quest'ultimo caso, che non si usufruisca di presalario.

L'importo dell'intervento annuo è fissato in € 103,29 a persona, fissando un fondo complessivo che andrà precisato con Determina del Responsabile dei Servizi o nel P.E.G. e, in caso di eccedenza delle richieste rispetto alle disponibilità, si fisserà una graduatoria in base ai seguenti criteri:

- Dal 34% al 60% di invalidità punti 15
- Dal 61% al 79% di invalidità punti 18
- Dall'80% al 100% di invalidità punti 20
- A parità sarà data la precedenza agli invalidi aventi maggior merito scolastico e in caso di ulteriore parità, al maggior grado di invalidità.
- Le eventuali istanze andranno presentate entro il 30 novembre di ciascun anno ed evase entro il successivo 31 dicembre.

Figli degli invalidi – Possono beneficiare dei contributi scolastici mutilati e invalidi del lavoro aventi figli studenti, a prescindere da quelli già erogati per il diritto allo studio per gli studenti della scuola dell'obbligo. Ogni invalido concorrente può fruire di un solo contributo di assistenza scolastica, che deve essere attribuito per il figlio che frequenta la scuola di grado più elevato. La misura dei contributi è fissata in € 51,65 per il ciclo non dell'obbligo per gli studenti della scuola media di 2° grado e in € 77,47 per gli studenti iscritti a facoltà e corsi universitari. Il Comune, sulla base delle disponibilità finanziarie per tale intervento, indicate con determina del Responsabile dei Servizi o nel P.E.G., stabilisce il numero dei contributi da assegnare a concorso. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre dell'anno scolastico e/o accademico in corso. La successiva graduatoria, in caso di eccedenza, sarà determinata dai seguenti criteri:

- Grado di minorazione della capacità lavorativa dell'invalido
- Categoria di appartenenza dell'invalido (se liquidato in capitale dell'agricoltura o dell'industria o liquidato in rendita dell'agricoltura o dell'industria)
- Stato di disoccupazione
- Numero dei figli minori di 18 anni, di 21 se studenti, di 26 se studenti universitari

- Nell'istanza andrà dichiarato, nelle forme di legge: il grado di invalidità e la categoria infortunistica; l'indicazione dell'Istituto o Università a cui è iscritto ogni singolo figlio per il quale si concorre; lo stato di famiglia; l'eventuale stato di disoccupazione e di incollocabilità.

La tabella del conteggio da attribuire nella formazione della graduatoria è la seguente:

- Invalidità fino al 33% punti 10
- Invalidità fino al 60% punti 15
- Invalidità dal 61% al 79% punti 18
- Invalidità dall'80% al 100% punti 20
- Liquidata in capitale agricoltura punti 20
- Liquidata in capitale industria punti 10
- Titolari di rendita agricoltura punti 10
- Titolari di rendita industria punti 5
- Disoccupati o incollocabili punti 10
- Le eventuali istanze andranno presentate entro il 30 novembre di ciascun anno ed evase entro il successivo 31 dicembre.

7. Cure climatiche e termali- Gli invalidi che si trovano nelle condizioni economiche di bisogno, così come definite dai massimali cui al comma 3°, possono usufruire di un contributo economico integrativo alle spese sostenute per cure climatiche e termali. Tale contributo è fissato nella misura massima di € 154,94. Vi possono accedere coloro che abbiano:

- Una inabilità non inferiore al 34% e non superiore al 79%
- Non abbiano superato il 60 anno di età
- Siano in grado di accudire da soli alle proprie necessità
- Gli invalidi non autosufficienti possono partecipare, purché paghino all'albergatore tutte le spese per l'accompagnatore.
- L'invalido che intende partecipare ai soggiorni deve presentare domanda al Comune di residenza, allegando in autodichiarazione situazione di famiglia e ogni altra attestazione comprovante le condizioni di bisogno e la necessità della cura da effettuare, ivi incluso certificato medico.
- Una volta ottenuta l'autorizzazione preventiva del Comune, l'invalido dovrà presentare la documentazione di spesa comprovante l'avvenuto soggiorno e la presenza effettiva della località prescelta.
- La durata del soggiorno è fissata in 15 giorni.
- Le domande saranno evase entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di spesa e della presenza effettiva nella località prescelta.

Articolo 13 Assistenza ex INAIL (Grandi Invalidi del Lavoro)

1. I criteri e le modalità di assistenza già seguite dall'INAIL, assistenza materiale, interventi economici straordinari, soggiorni per cure climatiche e termali, ricovero in case di riposo, assistenza scolastica per gli invalidi e loro figli saranno assicurati dal Comune, nell'ambito delle disponibilità materiali autonome e dei trasferimenti statali e regionali eventualmente all'uopo assicurati.

2. Sussidi straordinari- Ai grandi invalidi sul lavoro in stato di bisogno sono concessi sussidi straordinari nella misura massima di € 154,94 annue. Ciascun intervento non può essere superiore alle € 51,65. Ogni prestazione è subordinata all'accertamento dell'effettivo stato di bisogno, conseguente in modo diretto o indiretto all'infortunio subito dall'invalido. In casi eccezionali, da valutarsi di volta in volta, può essere concesso un sussidio straordinario superando il limite delle € 154,94 (Ad esempio per adattamento abitazione di paraplegico, per cure medico-chirurgiche da effettuarsi all'estero ecc.).

L'istanza dell'invalido dovrà essere corredata da autodichiarazione attestante una invalidità INAIL non inferiore all'80%, lo stato di famiglia, la rendita INAIL, l'eventuale pensione INPS, non essere proprietario di immobili o di altra rendita, l'eventuale stato di disoccupazione e ogni altra dichiarazione comprovante lo stato di bisogno. Per l'accertamento dello stato di bisogno, l'ammontare delle entrate mensili dovrà essere raffrontato ai seguenti massimali:

Nucleo familiare	Massimali
Fino a 2 persone	€ 542,28
Fino a 3 persone	€ 619,75
Fino a 4 persone	€ 697,22

Fino a 5 persone	€ 774,69
Fino a 6 persone	€ 852,15
Fino a 7 persone	€ 929,62

Nel caso in cui il cumulo dei redditi, detratta la quota per spese di locazione, superi il massimo previsto, l'assistenza non dovrà essere concessa.

Le domande eventuali vanno presentate entro il 20 giugno e il 20 dicembre di ciascun anno e saranno evase entro la fine dei rispettivi semestri.

3. Sussidi per adattamento automezzo – E' concesso al grande invalido, per adattamento del proprio automezzo alle ridotte capacità di guida, un contributo fino al limite massimo di € 154,94. Per tale intervento si prescinde dalla valutazione dello stato di bisogno.

All'istanza andranno acclusi in certificato INAIL, copia della patente di guida, copia del libretto di circolazione e la fattura comprovante l'avvenuta spesa e le domande saranno evase entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.

4. Sussidi per il conseguimento della pensione INPS. E' concesso ai Grandi Invalidi del Lavoro un sussidio pari ai contributi volontari necessari a conseguire il minimo della pensione INPS. Per tale valutazione si prescinde dallo stato di bisogno. All'istanza andrà acclusa autodichiarazione attestante la condizione di G.P. e la dichiarazione INPS comprovante il periodo necessario per l'ottenimento del minimo di pensione. Per tale trattamento si seguiranno le indicazioni operative derivanti dal trasferimento delle funzioni amministrative dalla Prefettura al Comune relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, cui all'art.47 del D.lgs n.96 del 30.3.1999, disciplinate dal successivo articolo 25 del presente regolamento.

5. Sussidi funerari – Hanno diritto a tale prestazione, prescindendo dalla valutazione dello stato di bisogno: il coniuge superstite del grande invalido del lavoro o i figli minori di anni 18 o inabili o, se studente di scuola media di 2° grado o università, finché non abbiano superato rispettivamente il 21° e il 26° anno di età; gli ascendenti o collaterali se conviventi a carico, in mancanza dei superstiti di cui sopra. Il sussidio viene concesso nella misura di € 77,47 qualora il richiedente non abbia fruito dell'assegno funerario di cui agli artt.85 e 233 del TU DPR 30.6.1965 n.1124 delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Hanno diritto parimenti i parenti e affini non a carico del defunto, che dimostrino di avere sostenuto le spese conseguenti al decesso del grande invalido, in mancanza di altri superstiti. In tal caso il sussidio viene concesso nella misura di €41,32, qualora il richiedente non abbia usufruito dell'assegno funerario di cui agli artt.85 e 233 del TU DPR 30.6.1965 n.1124. Inoltre il sussidio è concesso ai familiari e persone che effettivamente abbiano sostenuto gli oneri relativi alle spese per la traslazione della salma dell'invalido (grande invalido o invalido minore) deceduto lontano dal luogo di residenza, perché ricoverato presso casa di cura o di riposo a cura dell'INAIL. I sussidi, comunque, devono essere contenuti nei limiti delle tariffe praticate dal Comune per la traslazione della salma. All'istanza va accluso certificato INAIL del defunto, certificato di morte e l'eventuale documentazione comprovante la spesa funeraria, in autodichiarazione.

Le eventuali istanze saranno evase entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno.

6. Assistenza varia – Ai grandi invalidi del lavoro, iscritti nel protocollo INAIL in data non anteriore al 1° gennaio 1980 e che, a causa della loro infermità, conducono una vita di relazione notevolmente ridotta, sono concesse le sottoelencate prestazioni, prescindendo dalla valutazione dello stato di bisogno.

a) paraplegici - 1) libri fino all'importo annuo di € 5,16 pro capite; 2) apparecchio televisivo in bianco e nero in donazione;

b) grandi invalidi ciechi - 1) orologio tattile; 2) bastone; 3) contributo di € 103,29 per l'acquisto del registratore necessario per l'ascolto del nastro-libri

Le eventuali istanze saranno evase entro il 30 giugno e il 30 dicembre di ciascun anno.

7. Ricoveri ospiziali – Tale intervento è previsto per gli invalidi in stato di abbandono o per i quali non siano attuabili altre forme di intervento assistenziale. Quando le condizioni degli stessi lo permettono, è richiesto un contributo al pagamento della retta. In alternativa si ricorrerà all'assistenza domiciliare, sia quella prevista dall'ASL per i pazienti non autonomi, sia quella eventualmente garantita dal Comune in base a progetti cui alla legge 104/92. All'istanza andranno accluse autodichiarazioni attestanti: una invalidità INAIL non inferiore al 50% o con postumi neurologici con qualsiasi percentuale di invalidità, stato di famiglia e accertamento dello stato di abbandono da parte dell'assistente sociale. Il ricovero viene disposto con Provvedimento del Responsabile del Servizio, previo impegno della spesa, una volta individuata la struttura disposta ad accogliere l'invalido.

8. Assistenza scolastica – Per i grandi invalidi in stato di bisogno, che viene accertato secondo i massimali in precedenza specificati, con figli studenti vengono concessi, a richiesta, interventi economici consistenti in:

a) un contributo fino a € 51,65 mensili, quale concorso spese per studenti avviati in seminario (scuola dell'obbligo);

b) un sussidio "una tantum" fino a € 103,29 per ogni figlio studente (libri di testo, tasse scolastiche, spese di locomozione, corredo necessario per ammissione collegio);

c) un sussidio continuativo fino a un importo globale di **€ 258,23** annue per ogni figlio, per bisogni non previsti al punto b).

All'istanza va acclusa autodichiarazione attestante invalidità INAIL, stato di famiglia, eventuale stato di disoccupazione, eventuale ammontare rendita INAIL e ammontare eventuale pensione INPS, la eventuale condizione di nullatenente, attestazione eventuale iscrizione e frequenza al seminario ed eventuale documentazione comprovante le spese sostenute o da sostenere per acquisto di testi scolastici, spese di viaggio e tasse scolastiche.

Sono esclusi da tale intervento i figli studenti dei grandi invalidi del lavoro iscritti a corsi universitari. Le eventuali istanze vanno presentate entro il 30 novembre ed evase entro il successivo 31 dicembre di ciascun anno.

9. Assistenza sanitaria – Tale intervento assistenziale è dovuto, sia per i postumi di infortunio, che per malattia comune, mediante contributi o rimborsi di spese per prestazioni sanitarie non concesse dall'Ente Mutualistico, soprattutto se riferito a paraplegici per cure iniettive ambulatoriali. All'istanza va acclusa autodichiarazione attestante invalidità INAIL non inferiore all'80%, attestazione delle spese, documento del medico comprovante la necessità dell'intervento. Le domande saranno evase entro la chiusura del semestre di presentazione delle stesse.

10. Cure climatiche e termali – Il grande invalido che intenda usufruire delle cure climatiche deve presentare istanza al Comune, allegando certificato medico indicante la cura da effettuare. Il Comune accerta, tramite l'Ufficiale Sanitario, la necessità di tale intervento, finalizzato al recupero psico-fisico dell'invalido. Le cure termali possono essere concesse in forma diretta, con soggiorno in centri convenzionati; in tal caso il Comune predispone convenzioni in centri idonei al tipo di intervento; o in forma indiretta, con contributo fino a un massimo di € 154,94 per soggiorno per cure climatiche in località di libera scelta. Esse vengono concesse solo a quegli invalidi che abbiano superato il decennale della rendita INAIL. Qualora il G.I. non sia autosufficiente, è previsto il soggiorno anche per l'accompagnatore.

Per quanto concerne le cure termali, viene rimborsata soltanto la spesa eccedente quella concessa normalmente dall'Ente Mutualistico (soggiorni, viaggi, ecc.). All'istanza va acclusa autodichiarazione attestante una invalidità INAIL non inferiore all'80% e certificato medico indicante la cura da effettuare in relazione ai postumi infortunistici.

In caso di soggiorno in località di libera scelta, il G.I. dovrà inoltre documentare sia la spesa del soggiorno (vitto e alloggio) che l'avvenuto soggiorno o con certificazione del Comune in cui ha soggiornato o con attestato dei Carabinieri del luogo prescelto. La durata del soggiorno è fissata in giorni 20 (venti). Le domande saranno evase entro 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa richiesta.

Articolo 14

Assistenza ex ONIG (Invalidi e Orfani di Guerra)

1. Sono ammessi a fruire degli interventi assistenziali di cui sopra gli invalidi ultrasessantenni che non svolgono alcuna attività lavorativa, che versano in stato di disagio economico o che sono privi di familiari in grado di assisterli convenientemente.

Possono beneficiare di detti interventi anche gli invalidi di età inferiore ai 60 anni per i quali sussistano particolari necessità assistenziali.

2. L'assistenza agli invalidi anziani si attua mediante: ricoveri presso case di riposo; sistemazione presso famiglie o pensioni; assistenza aperta a mezzo contributi economici mensili.

3. Per la valutazione dello stato di disagio economico si deve tenere presente: la situazione di famiglia del richiedente; il numero delle persone a carico; il reddito individuale dell'invalido, in esso compresa la pensione di guerra o di servizio e quello complessivo del nucleo familiare con lui convivente; il reddito e la situazione di famiglia dei parenti obbligati per legge a prestare gli alimenti; se l'abitazione è di proprietà, a riscatto o in affitto.

4. Per eventuale ricovero presso case di riposo alla domanda va accluso in autodichiarazione: certificato di nascita, stato di famiglia recente, attestazione grado di invalidità e dichiarazione impegnativa dell'invalido o dei familiari tenuti per legge agli alimenti a contribuire nelle spese di mantenimento nella misura che sarà determinata dal Comune.

L'invalido che, dopo 30 giorni dalla comunicazione di ammissione, non si presenta in casa di riposo viene considerato rinunciatario.

5. Per l'eventuale sistemazione presso famiglie o pensioni all'istanza vanno acclusi in autodichiarazione gli stessi documenti cui al comma precedente, più una dichiarazione rilasciata dal capo della famiglia disposta ad accogliere l'invalido, con l'indicazione del corrispettivo richiesto e con l'impegno a fornire all'invalido stesso vitto e alloggio adeguati e la normale assistenza domestica. Si provvederà con Determina del Responsabile dei Servizi di impegno di spesa, una volta accertata la disponibilità della struttura e /o del nucleo familiare e stabilito l'ammontare della spesa.

Articolo 15 **Assistenza fanciulli di madri nubili (ex ONMI)**

1. Benefici e provvidenze per l'assistenza di fanciulli di madri nubili vengono finanziati ed erogati secondo modalità e procedure di erogazione e rendicontazione previste dalle vigenti norme nonché dall'apposito Regolamento approvato dal Coordinamento Istituzionale di cui al Piano sociale di Zona dell'Ambito C6. Il Comune, ferme restando le disponibilità economiche di Bilancio, può erogare, in caso di necessità e di urgenza per casi accertati e segnalati dal servizio sociale, ulteriori contributi aggiuntivi con propri fondi integrativi, che dovranno essere appositamente iscritti in bilancio, senza obbligo di rendicontazione al Comune Capofila, al di là di quelli erogati dall'Ambito stesso. I fondi aggiuntivi comunali vengono comunque regolati dalle medesime procedure del Regolamento approvato dall'Ambito C6, salvo l'obbligo di rendicontazione.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

Articolo 16 **Assistenza ai detenuti, vittime del delitto e assistenza post-penitenziaria**

1. Nell'ambito delle disponibilità proprie di bilancio e dei contributi a trasferimento erogati dalla Regione e/o dall'Ambito C6, il Comune istituisce un fondo per l'assistenza economica ai detenuti o per l'assistenza post-penitenziaria per coloro che si trovano in condizioni di bisogno, che viene determinato, rispetto alla misura del reddito familiare, dalle indicazioni di cui alla legge 448/98 e regolamento attuativo e successive modifiche e integrazioni, al netto di ogni detrazione prevista.

2. Il contributo consiste nell'erogazione di una cifra annuale nella misura di € 500,00 per coloro che si trovano nella fascia di reddito di € 0,00, e di € 300,00 per coloro che si trovano nella fascia di reddito da € 0,01 a € 5.164,00. Il contributo di assistenza post-penitenziaria viene erogato fino a tutto il secondo anno dall'uscita dal penitenziario.

3. Le istanze, corredate dalle attestazioni in autodichiarazione relative al reddito familiare, allo stato di detenzione o di uscita dal penitenziario e allo stato di famiglia, vanno consegnate all'Ufficio socio-assistenziale, che provvederà a preparare la relativa istruttoria. Il contributo viene erogato una volta l'anno.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

Articolo 17 **Assistenza in favore dei sordomuti**

1. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie proprie, indicate specificamente nel PEG o nella Determina del Responsabile dei Servizi, nonché in base ad eventuali fondi vincolati derivanti da trasferimenti Regionali e/o statali dovuti alla legge quadro n.328/2000 Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali, e in particolare derivanti dalle ripartizioni del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali cui all'articolo 20 della legge citata, se e in quanto previste, il Comune assicura, su domanda, forme di assistenza economica a favore dei sordomuti a integrazione di:

- Eventuali borse di studio
- Acquisto protesi
- Riabilitazione e diagnosi di sordità

- Acquisto di attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro
- Partecipazione a colonie estive
- Soggiorno in case di riposo

2. Per l'accesso a questo tipo di contribuzioni, la cui erogazione è subordinata alle disponibilità indicate al comma 1°, valgono le indicazioni cui al comma 2° del precedente articolo 12 e l'istanza dovrà essere accompagnata dalle autodichiarazioni di rito ivi indicate, *in primis* l'attestazione medica relativa alla menomazione, non inferiore all'80%. Essa sarà evasa entro la fine del semestre di presentazione.

Articolo 18 **Assistenza ex ECA**

1. Il Comune può elargire contributi ai soggetti in condizione di bisogno, così come definiti al comma 1° del precedente articolo 2, nell'ambito delle disponibilità proprie, così come indicate nel PEG o atto equivalente o, comunque con deliberazione della Giunta Comunale e/o derivanti anche da fondi vincolati o da trasferimenti dello Stato – tramite l'istituendo Fondo Nazionale per le Politiche Sociali e quelli già esistenti, quali i contributi a integrazione della spesa farmaceutica ecc. – della Provincia e della Regione. Tali interventi, erogati a domanda, si possono concretare in forma ordinaria o straordinaria.

2. I contributi erogati in forma ordinaria sono quelli che si concedono, a domanda, e consistono:

- a) Contributo per le persone in disagiate condizioni economiche;
- b) Contributo a integrazione spesa farmaceutica;
- c) Contributi finalizzati all'acquisto di buoni-mensa per gli alunni appartenenti a famiglie a basso reddito o a reddito nullo;

3. I contributi erogati in forma straordinaria sono quelli erogati, a domanda o su segnalazione del Servizio Sociale, per casi al di fuori di quelli previsti per le altre forme di assistenza (contributi a sostegno di singoli o famiglie in condizioni di indigenza assoluta, multiproblematici, con patologie gravi e /o gravissime – tumori, malattie mentali gravemente invalidanti, tali da metterli in condizione di non poter gestire la propria persona – e consistenti anche in forme alternative di sostegno, quali il pagamento del pigione o l'esenzione dal pagamento di bollette per servizi resi da servizi comunali o l'accollo del pagamento delle bollette relative alla elettricità, con speciale mandato all'Economo Comunale). Essi sono erogati, sentita la Giunta Comunale con determinazione del responsabile del Settore competente sull'ufficio assistenza, che dovrà allegare alla stessa l'istruttoria corredata da tutti gli elementi di valutazione del caso, così come indicati nelle disposizioni di legge richiamate e descritte nell'art. 1, ivi compresa la relazione socio-ambientale dell'assistente sociale.". Per questo tipo di contributi viene espressamente costituito un fondo speciale, indicato nel PEG o in atto equivalente o, comunque in una deliberazione della Giunta Comunale.

4. Contributi per le persone in disagiate condizioni economiche- Modalità. Coloro che fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito ISEE è compreso tra € 0,00 ed € 5.165,00 possono presentare istanza all'Ufficio Assistenza su apposito modulo, indicato negli allegati al presente regolamento, completandolo di tutte le informazioni in esso richieste e firmandolo in autodichiarazione. Gli sarà rilasciata una ricevuta ove sono indicati numero di acquisizione della pratica, nome dell'incaricato del procedimento e termine entro il quale l'istanza avrà una risposta.

Il contributo economico consiste in una somma erogata all'avente diritto "una tantum" e una volta l'anno con determinazione del Responsabile del Settore competente sull'ufficio assistenza sentita la Giunta Comunale, a seguito di relazione socio-ambientale del servizio sociale. Il contributo massimo erogabile è pari ad € 500,00, valutabile di volta in volta, anche dietro indicazione di una ipotesi di graduazione allegata alle relazioni socio-ambientali del servizio sociale. La domanda può essere reiterata nel corso dell'anno, in particolari casi giustificati da relazione socio-ambientale e da accertamenti ritenuti giustificativi della gravità, valutati dal servizio sociale. L'entità della seconda erogazione sarà subordinata alle disponibilità economiche residue del fondo, una volta soddisfatte tutte le domande di prima istanza.

In ogni caso, il contributo è sempre commisurato alle disponibilità dell'apposito fondo indicato nel PEG o atto equivalente o, comunque con deliberazione della Giunta Comunale e si terrà conto, oltre che degli indicatori di reddito, anche di eventuali altre erogazioni assistenziali cui abbia usufruito il richiedente. A tal proposito, presso l'Ufficio Assistenza viene istituito un albo generale in cui sono registrati tutti gli utenti di contributi assistenziali, con tutte le indicazioni

necessarie. Le domande possono essere presentate nel corso dell'anno esse saranno esaminate e gli aventi diritto al contributo lo riceveranno, salvo impedimenti finanziari, contabili o indisponibilità o carenza del fondo apposito.

5. Contributi a integrazione spesa farmaceutica. Modalità. Coloro che fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito ISEE è compreso tra € 0,00 ed € 5.165,00 e fanno ricorso a spese farmaceutiche continue per farmaci esclusi dalla fascia di esenzione possono presentare istanza all'Ufficio Assistenza su apposito modulo, completandolo di tutte le informazioni in esso richieste e firmandolo in autodichiarazione. Al richiedente sarà rilasciata una ricevuta ove sono indicati numero di acquisizione della pratica, nome dell'incaricato del procedimento e termine entro il quale l'istanza avrà una risposta.

Il contributo economico consisterà nell'erogazione con determinazione del Responsabile del Settore competente sull'ufficio assistenza sentita la Giunta Comunale, di una somma nella misura massima di € 500,00 a copertura totale o parziale delle spese sostenute in ragione della causale della istanza.

All'istanza andrà accluso certificato del medico curante ove sarà indicata diagnosi e terapia, con indicazione dei farmaci esclusi dalla fascia di esenzione. Il contributo sarà commisurato, in maniera totale o parziale, alla spesa farmaceutica documentata. Pertanto sarà cura del richiedente allegare gli scontrini di spesa o, in alternativa, dichiarare in autocertificazione, l'ammontare della spesa sostenuta.

In ogni caso, il contributo è sempre commisurato alle disponibilità dell'apposito fondo indicato nel PEG o atto equivalente o, comunque con deliberazione della Giunta Comunale

6. Contributi finalizzati all'acquisto di buoni-mensa per gli alunni appartenenti a famiglie a basso reddito o a reddito nullo. Modalità. Coloro che fanno parte di un nucleo familiare il cui reddito ISEE è compreso tra € 0,00 ed € 5.165,00 possono presentare istanza all'Ufficio Assistenza su apposito modulo, indicato negli allegati al presente regolamento, completandolo di tutte le informazioni in esso richieste e firmandolo in autodichiarazione, al fine di ottenere un contributo finalizzato all'acquisto di buoni-mensa per i figli frequentanti la scuola dell'infanzia. Al richiedente sarà rilasciata una ricevuta ove sono indicati numero di acquisizione della pratica, nome dell'incaricato del procedimento e termine entro il quale l'istanza avrà una risposta. Possono accedere a questa forma di contributo anche i non residenti, ma che abbiano i figli iscritti presso la scuola dell'infanzia dell'Istituto Comprensivo "E. De Amicis" di Succivo. Il Comune, previo accordo con i Comuni limitrofi, riceverà un contributo integrativo delle spese di assistenza scolastica commisurato al numero degli alunni frequentanti e all'ammontare delle spese sostenute e dei contributi erogati.

Nel PEG o atto equivalente o, comunque con deliberazione della Giunta Comunale verrà indicato l'ammontare del fondo destinato a questo tipo di assistenza ed esso costituirà la cifra annua disposizione. Le istanze vanno presentate, in via ordinaria, tra il 10 giugno e il 31 agosto di ciascun anno scolastico, e tra il 1° gennaio e il 31 marzo, in via straordinaria.

Il contributo consiste nell'erogazione con determinazione del Responsabile del Settore competente sull'ufficio assistenza sentita la Giunta Comunale, di una somma finalizzata alla copertura, totale o parziale, dell'acquisto dei buoni-mensa per la refezione scolastica. In tal caso l'Economo Comunale, una volta deliberata l'entità del contributo agli aventi diritto, avrà mandato per acquistare i blocchetti-mensa, che saranno girati agli interessati tramite l'Ufficio Assistenza.

Il costo dei buoni pasto per il servizio mensa scolastica, va inteso quale quello riconosciuto contrattualmente alla ditta aggiudicataria del servizio.

Nell'istanza andrà indicato il nome del figlio per il quale si richiede il contributo. E' altresì ammessa l'erogazione del contributo per ulteriori figli frequentanti.

Le istanze saranno esaminate e il contributo accordato entro la data di inizio ufficiale della refezione scolastica, che sarà di anno in anno comunicato.

Le domande presentate dopo l'inizio della refezione scolastica saranno ugualmente accolte, e comunque non oltre il 31 marzo di ciascun anno, ma il contributo agli aventi diritto sarà accordato, se sussiste disponibilità sul relativo fondo, a partire dalla data di acquisizione al protocollo. Esse saranno prese in considerazione tenendo conto, rispettivamente, del reddito e, a parità di reddito, del maggior numero di figli a carico e, infine, in caso di ulteriore parità, dell'ordine cronologico di presentazione dell'istanza, fino ad esaurimento del fondo a disposizione.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

Articolo 19

Interventi a favore dei minori soggetti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria
Interventi a favore dei minori in condizioni disagiate
Servizio affidi intercomunale

1. Il Comune assume a proprio carico le spese relative alle rette di ricovero di minori collocati in istituto dall'Autorità Giudiziaria e/o dai Servizi Sociali, secondo le modalità previste dal relativo regolamento, attualmente vigente presso l'Ambito C6.

All'uopo, al Servizio 10.01- Servizi per L'Infanzia e i Minori, del Documento Finanziario del Comune è istituito un apposito fondo per la copertura delle spese derivanti da tali provvedimenti. *(periodo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

Le modalità di ricovero del minore sono quelle indicate dal Servizio Sociale e/o dall'Autorità Giudiziaria. In esecuzione alle relative ordinanze, una volta scelta l'Istituzione disponibile ad accogliere il minore e quantizzata la spesa, il Responsabile dei Servizi provvede agli atti di impegno e di liquidazione delle spese derivanti, secondo quanto dettato dal relativo regolamento di contabilità e la normativa di legge.

2. Il Comune può organizzare colonie climatiche, corsi si nuoto, campi estivi o altri soggiorni in favore dell'infanzia, attraverso servizi a domanda individuale o a copertura totale della spesa. Nel Bilancio annuale e nei documenti di programmazione e allegati sono previsti gli oneri relativi a tale organizzazione.

Le modalità di partecipazione alla spesa, in caso di servizi a domanda individuale, saranno via via regolamentate con appositi atti deliberativi degli organi gestionali preposti e adeguatamente pubblicizzate a norma della legge n.241/90 e successive integrazioni, anche tramite manifesti e lettere di informazione agli utenti potenziali.

3. È istituito un servizio affidi intercomunale, le cui modalità di gestione sono disciplinate dal regolamento attualmente vigente presso l'Ambito C6, così come modificato e riapprovato dal Coordinamento Istituzionale dell'Ambito C6.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

Articolo 20
Interventi a favore dei disabili

1. Nell'ambito delle disponibilità proprie di bilancio e dei trasferimenti statali e regionali derivanti da leggi specifiche, il Comune assicura ogni forma di sostegno economico e di servizi utili all'integrazione sociale e scolastica delle persone disabili.

2. I soggetti aventi diritto alle forme di assistenza erogate dal Comune sono quelli definiti nei commi 1,2,3 e 4 dell'articolo 3 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate n.104 del 5.2.1992.

3. Il Comune assicura il diritto all'integrazione sociale e scolastica delle persone disabili attraverso l'erogazione di specifici servizi, finanziati con fondi propri e contributi integrativi regionali e statali. All'uopo, ogni anno il Comune indica, nel competente servizio di Bilancio, l'ammontare dei fondi destinati a ogni singolo servizio in favore dei disabili.

4. L'integrazione scolastica viene assicurata attraverso:

- Istituzione di un servizio di assistenza materiale agli alunni disabili delle scuole materna, elementare e media. Allo scopo, per ciascun anno scolastico, i Dirigenti scolastici segnalano al Comune il numero degli alunni che necessitano di questo servizio e il Comune, con specifici atti, dispone l'erogazione e la gestione del servizio, avvalendosi dei fondi di bilancio all'uopo stanziati. Il servizio viene assicurato tramite modalità di gestione che garantiscano adeguati livelli professionalità nella erogazione del servizio e il massimo dell'economicità per quanto riguarda i costi di gestione.

Agli alunni disabili, provenienti da famiglie il cui reddito annuo non superi € 15.493,71, viene garantita l'inclusione nella prima fascia di reddito per quanto concerne l'acquisto di blocchetti mensa per la refezione scolastica.

Fornitura, in comodato d'uso, di ausili, attrezzature didattiche e quant'altro occorrente all'integrazione scolastica degli alunni disabili in condizione di parità con gli altri. A tal proposito viene istituito un fondo di bilancio, iscritto nel competente intervento del relativo Servizio, per far fronte a tali esigenze, che sono segnalate dal Dirigente scolastico, dal Servizio Sociale e/o dalle famiglie degli interessati. Il materiale concesso in comodato d'uso viene inventariato nell'inventario dei beni comunali e trasmesso alla scuola con relativo verbale di consegna e ad essa affidato in custodia.

□□□Finanziamento, in via prioritaria, di quei progetti di attività integrativa extrascolastica promossi dalle scuole a favore degli alunni disabili.

5. L' integrazione sociale delle persone disabili viene assicurata attraverso:

- Finanziamento, in forma anche associata ad altri Comuni, del Centro Sociale Diurno per le attività integrative ludico-ricreative-artigianali delle persone disabili in età extrascolastica, comprese nella fascia di età tra i 16 e i 65 anni. I fondi propri e quelli derivanti da trasferimenti regionali e/ o statali, vengono iscritti nell'apposito intervento di Bilancio e gestiti secondo apposito disciplinare, ove verranno indicate modalità e tempi di adesione alle attività del Centro, che, preferenzialmente, saranno date in gestione ad Associazione di Volontariato regolarmente iscritta nell'Albo Regionale del Volontariato.
- Servizio di assistenza domiciliare integrata alle persone disabili e/o anziane non autonome, al di fuori delle prestazioni previste dal relativo Servizio dell'ASL. All'uopo è istituito un apposito fondo di bilancio sul relativo Servizio, per finanziare progetti aventi tali caratteristiche, da affidare ad Associazioni di volontariato e/o cooperative Onlus specializzate, secondo le modalità previste dalla legge n.266/91. Possono usufruire del servizio, una volta istituito, tutte le persone disabili e/o anziane non autonome o con ridotta autonomia nella misura indicata dall'apposito disciplinare, residenti nel Comune (se trattasi di servizio finanziato in proprio) o residenti nei Comuni partners (se trattasi di servizio consociato), secondo le modalità e le caratteristiche del servizio indicate nell'apposito disciplinare, che sarà portato a conoscenza degli interessati o dei potenziali utenti con ogni forma di pubblicità prevista dall'ordinamento e dai regolamenti comunali.
- Colonia marina e /o altra forma di soggiorno climatico riservato alle persone disabili residenti nel Comune e/o nei Comuni eventuali partners di progetti consociati. Per tale servizio viene costituito un apposito stanziamento di bilancio sul relativo intervento e le modalità di partecipazione sono indicate nell'apposito disciplinare, adeguatamente pubblicizzato.
- Il Comune interviene con adeguati contributi e sussidi, in maniera prioritaria rispetto ad altre istanze, in favore di quelle Associazioni che promuovono attività sociali tendenti a favorire l'integrazione sociale delle persone disabili, secondo le modalità indicate ai precedenti articoli 4, 5 e 6.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

Articolo 21

Interventi a favore degli anziani

1. Il Comune interviene, tenendo conto delle disponibilità finanziarie proprie e dei trasferimenti dello Stato e della Regione, con adeguate iniziative a sostegno dell'integrazione sociale delle persone anziane attraverso:

- Soggiorni climatici
- Attività ludico-ricreative e culturali
- Finanziamento di progetti di utilità sociale, quale servizi di vigilanza presso le scuole e attività similari
- Sostegno, anche economico, alle attività del Circolo Sociale Anziani, secondo le modalità previste dalla legge regionale n. 11/2007 e relativo Regolamento di attuazione n. 4/2014 e s.m.i.. *(punto così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*
- Servizio di assistenza materiale integrata alle persone ultrasessantacinquenni non autonome per le prestazioni non previste dal relativo servizio dell'ASL.

2. Le modalità di partecipazione al soggiorno climatico anziani sono disciplinate con apposito atto deliberativo di anno in anno ogni qualvolta l'organo politico programma detto soggiorno nel PEG, definendone periodo, località del soggiorno e quota di partecipazione a carico dell'utente. Parimenti viene stabilito per le attività ludico-ricreative e per i progetti di utilità sociale. Per le attività previste dalla legge regionale n. 11/2007 e relativo regolamento di attuazione n. 4/2014 e s.m.i., si rispetteranno le procedure in esse indicate.

Per il servizio di assistenza materiale alle persone ultrasessantacinquenni valgono le indicazioni cui al punto 2 del 5° comma dell'articolo 20. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

Articolo 22

Prevenzione e interventi contro la tossicodipendenza.

Funzioni socio-assistenziali diverse

1. Nell'ambito delle disponibilità proprie di bilancio e di quelle derivanti da trasferimenti regionali e/o dello Stato, nonché delle funzioni socio-assistenziali di propria competenza e di quelle previste, allo scopo, dal D.lgs n.328 del 6.11.2000, il Comune, avvalendosi ove possibile delle Associazioni di volontariato e degli Enti ausiliari, che svolgono senza fine di lucro la loro attività con finalità di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento dei tossicodipendenti, persegue, anche mediante forme consociate e/o consorziate di funzioni e servizi con altri partners, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero dei tossicodipendenti:

- Prevenzione della emarginazione e del disadattamento sociale mediante la progettazione e realizzazione, in forma diretta e indiretta, di interventi programmati;
- Rilevazione e analisi, anche in collaborazione con le autorità scolastiche, delle cause locali di disagio familiare e sociale che favoriscono il disadattamento dei giovani e la dispersione scolastica,
- Reinserimento scolastico, lavorativo e sociale del tossicodipendente

2. Il perseguimento degli obiettivi cui al primo comma può essere realizzato in proprio, in forma associata con altri partners, secondo le modalità cui all'articolo 30 del D.lgs n.267 del 18.8.2000, o affidandone la gestione alle associazioni cui al comma precedente o alla competente ASL, previa apposite convenzioni.

3. L'esercizio delle funzioni cui ai commi precedenti, nonché di ogni altra opportuna iniziativa scaturita da progetti del Comune e/o da leggi statali o regionali, potranno essere attuate mediante apposite convenzioni da stipularsi tra ASL, Enti e Centri riabilitativi cui all'articolo 114 del DPR n.309/90 e successive modificazioni e gli Enti, le cooperative di solidarietà sociale o le Associazioni iscritte nell'Albo Regionale.

4. Le convenzioni devono prevedere l'obbligo di comunicare all'Ente concedente il numero degli Assistiti e i risultati conseguiti nell'attività di prevenzione e recupero.

CAPO V BENEFICI ASSISTENZIALI IN CAMPO SOCIALE

Articolo 23 Assegni di Maternità e Assegni Nucleo Familiare

Gli assegni di maternità e per il nucleo familiare sono regolati dalle modalità cui alle vigenti normative di legge secondo gli aggiornamenti tabellari vigenti.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

Articolo 24 Contributi integrazione canone di locazione

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 9.12.1998 N.431 è istituito un Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, la cui dotazione è determinata da norme statali, da ripartirsi tra le Regioni e da queste, sulla base del fabbisogno di massima segnalato dai Comuni, ai Comuni stessi, che lo ripartiscono agli aventi diritto sulla base di una graduatoria che terrà conto di una serie di indicatori e di modalità come appresso specificate.

2. Il Comune definisce l'entità e la modalità di erogazione dei contributi, individuando con un apposito bando pubblico i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi del nucleo familiare del richiedente, di seguito specificati:

- a) reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14% e il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 3.098,74 all'anno (nell'ipotesi di reddito nullo);
- b) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non superiore a due pensioni minime INPS, una volta che si siano operati i dovuti abbattimenti del 40%, se trattasi di redditi da lavoro dipendente e la diminuzione di € 516,47 per ogni figlio a carico; in tal caso l'incidenza del canone sul reddito deve risultare non inferiore al 24% e il contributo

da assegnare non deve comunque essere superiore ad € 2.324,06 all'anno (nell'ipotesi di reddito nullo);

- c) Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino a un massimo del 25% oppure, in alternativa, i limiti di reddito cui alle lettere a) e b) possono essere innalzati fino a un massimo del 25%.

3. Una volta che sia stato stabilito l'ammontare del trasferimento regionale al Comune per tale contributo a integrazione del canone di locazione, il cui contratto deve risultare regolarmente registrato, il Comune fissa i termini di presentazione delle istanze, i criteri di selezione dei beneficiari, le modalità di partecipazione al bando e la documentazione da allegare alle istanze. Nell'assegnazione dei contributi, inoltre, sarà data priorità a coloro nei confronti dei quali risulta emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione a uso abitativo.

4. Per la selezione dei beneficiari dei contributi si formulerà una graduatoria in funzione del "reddito disponibile pro capite", risultante dalla differenza tra l'ultimo reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare e l'ammontare del canone locativo annuale corrisposto, diviso il numero dei componenti del nucleo familiare, secondo la seguente formula:

- (i) Reddito - valore canone annuo = Reddito disponibile pro capite
- (ii) Num. comp. nucleo familiare

All'esame delle istanze ed alla conseguente predisposizione della graduatoria provvederà un'apposita commissione tecnica composta da dipendenti pubblici, nominata con determinazione del Responsabile del Settore cui afferisce l'ufficio Politiche Sociali, in base alla normativa vigente in materia di impiego alle dipendenze delle P.A.

5. Le istanze di partecipazione degli aspiranti beneficiari, compilate sugli appositi modelli da ritirarsi presso l'Ufficio Assistenza, dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio protocollo del Comune o spedite tramite raccomandata AR, corredate dei documenti cui al successivo comma entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando, pena l'esclusione.

Le istanze vanno firmate e corredate della documentazione in autocertificazione.

6. All'istanza di partecipazione dovranno essere allegati i seguenti documenti:

Dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.lgs n.109/98 e s.m.i., per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare

Autodichiarazione, ai sensi della 127/97 e DPR 403/98, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti di reddito cui all'articolo 2 della legge regionale 2.7.1997 n.18 e s.m.i.

Autodichiarazione, ai sensi della legge 127/97 e DPR 403/98, con l'indicazione del reddito fiscalmente imponibile del nucleo familiare, relativo all'anno precedente a quello dell'istanza, dell'importo annuale del canone di locazione per l'anno in corso di domanda, della data di decorrenza del contratto di locazione, del periodo della locazione, nonché degli estremi della registrazione.

7. I contributi per l'anno in corso di domanda sono erogati in favore di tutti coloro che al 31 dicembre già avessero stipulato un contratto di fitto regolarmente registrato e comunque la decorrenza si intende quella risultante dalla data di registrazione del contratto o dalla data del contratto, anche se registrato tardivamente.

8. I beneficiari dei contributi, per gli anni successivi, dovranno sempre dimostrare il possesso dei requisiti di legge, presentando la relativa documentazione.

9. Avverso la graduatoria redatta dalla Commissione Tecnica si può ricorrere entro 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio. In ricorsi saranno esaminati ed eventualmente riammessi nella graduatoria quei cittadini esclusi per errori formali nella domanda di partecipazione, purché, nella documentazione esibita, si evidenzia la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di legge e coloro il cui ricorso sia riconosciuto valido e fondato.

10. Una volta esperiti tutti i controlli e redatta la graduatoria da parte della Commissione Tecnica cui al precedente comma 4°, la stessa sarà approvata con determinazione del Responsabile del Settore cui afferisce l'ufficio Politiche Sociali ed il contributo verrà erogato con provvedimento del medesimo Responsabile, una volta che il competente servizio della Giunta Regionale avrà accreditato l'ammontare esatto del trasferimento.

Il Comune provvederà a effettuare successivi controlli previsti dalle norme di legge relativi a quanto dichiarato in sede di autocertificazione, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la denuncia all'Autorità Giudiziaria e l'ingiunzione a restituire quanto indebitamente percepito.

11. Può essere costituito nell'ambito delle disponibilità di bilancio un fondo comunale annuo, la cui entità viene appostata di volta in volta nei rispettivi esercizi finanziari annuali e pluriennali votati dal Consiglio Comunale, per il sostegno agli inquilini morosi incolpevoli, ai sensi dell'articolo 6 comma 5 della legge n.124 del 28.10.2013. Un bando annuale provvederà a indicare tempi, modalità di partecipazione ed entità dell'erogazione del contributo, nonché tipologie, casistiche e target dell'utenza interessata.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

Articolo 25

Contributo per l'acquisto di titoli di viaggio ai sensi dell'art. 13 della L.R. 10/2001

1. A norma dell'art. 13 comma 3 della legge regionale n. 10/2001, i comuni possono stanziare fondi allo scopo di incentivare l'utilizzazione di servizi del trasporto pubblico locale e favorire la mobilità regionale e richiedere un congruo contributo alla Regione Campania, per contribuire all'acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima.

2. All'uopo i Comuni dell'Ambito che hanno istituito il fondo e ottenuto il contributo regionale, preparano un bando per l'accesso dei soggetti sopra descritti al contributo, fino ad esaurimento del fondo.

3. L'ufficio comunale di assistenza e lo sportello di segretariato sociale fungono da supporto agli utenti per la predisposizione delle domande e la richiesta del contributo. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

4. Possono accedere ai contributi di cui al presente articolo gli studenti il cui reddito familiare annuo lordo non supera gli € 15.493,71, le persone diversamente abili, i cittadini senza alcun reddito e gli anziani a pensione minima. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

5. Le domande vanno inoltrate entro il 30 aprile di ciascun anno e i contributi saranno erogati sino ad esaurimento del fondo, tenendo conto di una graduatoria formata secondo parametri indicati nel bando specifico. *(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)*

Articolo 26

Istituto del reddito minimo di inserimento

1. Le modalità di accesso, i termini e le risorse per l'applicazione dell'istituto del reddito minimo di inserimento e/o altri strumenti similari di contrasto alla povertà, sono disciplinati e finanziati da norme statali e regionali.

2. Qualora la normativa sovraordinata preveda il concorso della potestà regolamentare dell'ente al fine di disciplinare termini e modalità di accesso all'istituto da parte degli aventi diritto, verrà emanato apposito atto regolamentare.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

Articolo 27

Integrazione delle attività assistenziali socio-sanitarie, livelli essenziali di assistenza budget di cura

1. Le modalità di accesso e di erogazione dei benefici relative ai budget di cura o PTRI (Piano trattamento riabilitativo individuale), sono regolate dal vigente e competente regolamento, così come aggiornato e riapprovato dall'ASL CE.

(articolo così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)

CAPO VI

PATROCINIO E USO DEI BENI COMUNALI

Articolo 28

Patrocinio Comunale

1. Si intende per patrocinio senza oneri la partecipazione dell'Amministrazione Comunale all'iniziativa proposta mediante la concessione di agevolazioni, consentite dalla legge, in materia di pubbliche affissioni.

2. Gli interessati dovranno presentare regolare istanza al Sindaco dalla quale risulti la descrizione dell'attività o dell'iniziativa programmata, le finalità della stessa, la sua attinenza ai compiti dell'Amministrazione e il suo costo complessivo.
3. Il patrocinio per iniziative di interesse cittadino è concesso dal Sindaco o dall'Assessore Delegato previa valutazione dell'istanza, tenendo conto dei seguenti criteri:
 - Attinenza alle finalità e ai programmi dell'Amministrazione Comunale
 - Rilevanza nell'ambito dei settori individuati all'articolo 3
 - Assenza di fini di lucro
4. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre sui manifesti e Sul materiale pubblicitario dell'iniziativa o della manifestazione la seguente dicitura: "CON IL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SUCCIVO".

Articolo 29

Concessione in uso di beni comunali

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture da parte di Enti o Associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione delle attività cui all'articolo 3, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Esso potrà essere ricorrente od occasionale e potrà essere concesso con i criteri e le modalità previsti per l'assegnazione dei contributi, in relazione alle reali disponibilità e alle attività programmate dal Comune.
3. L'uso temporaneo di un bene o di un immobile comunale, in occasione di un evento o di una manifestazione, è disposto dal Responsabile del Settore competente su domanda dei soggetti interessati, da presentarsi almeno fino a una settimana prima dell'evento per cui si richiede in concessione l'uso del bene e/o dell'immobile comunale; nella domanda dovrà essere indicato sommariamente l'evento e le modalità di svolgimento dello stesso, nonché l'uso specifico del bene richiesto. Seguirà l'istruttoria dell'ufficio competente, che dovrà comunque darà la precedenza ad eventi programmati dall'Amministrazione comunale, in caso di coincidenza di date, nel caso in cui risultasse impossibile anticipare e/o posticipare gli eventi.
(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)
4. L'uso può essere consentito a titolo gratuito o agevolato, previa sottoscrizione di apposito atto di convenzione o di comodato d'uso e con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 30

Istituzione dell'albo dei beneficiari

1. Fermi restando gli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e di attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati, quale condizione legale di efficacia dei provvedimenti stessi, ai sensi dell'art 26 del D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., è istituito l'Albo dei Beneficiari di provvidenze di natura economica sul quale vanno registrati tutti i soggetti, ivi incluse le persone fisiche, cui siano stati erogati, in ogni esercizio finanziario, contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica.
(comma così modificato con deliberazione del CC n.8/2015)
2. Sull'Albo vanno riportate le seguenti informazioni minime:
 - Estremi del beneficiario e indirizzo
 - Tipo e quantificazione delle provvidenze
 - Estremi della delibera di concessione
 - Disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni
3. Le registrazioni sull'Albo dovranno avvenire entro 15 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo o del provvedimento del responsabile del Settore che dispone la concessione delle provvidenze.
Per la gestione, l'aggiornamento dell'Albo, nonché per la pubblicazione l'accesso allo stesso da parte di eventuali interessati che ne volessero prendere visione, si seguono le norme di legge sulla protezione della privacy. A tale compito è preposto un Responsabile del Procedimento, che curerà l'aggiornamento dell'albo e che dovrà adempiere a tutte le incombenze previste dalla legge e dal presente regolamento.

Articolo 31

Norme sanzionatorie

1. Per ogni sussidio o contributo concesso dal Comune, sulla base di istanze e documentazioni prodotte in autocertificazione, il Comune dispone controlli successivi, in maniera autonoma o servendosi di altri Enti e/o corpi preposti.

2. Qualora, in seguito ai controlli effettuati, le istanze dovessero risultare non veritiere, si procederà, nei confronti degli autori delle false dichiarazioni, al recupero di quanto indebitamente percepito e alla denuncia presso l'Autorità Giudiziaria per il reato di falsa dichiarazione, a norma delle leggi penali.

Articolo 32

Norme transitorie e finali

1. Le erogazioni dei contributi cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 26, derivanti da leggi statali e regionali, durano per gli anni di vigenza delle leggi rispettive. Tali articoli si intenderanno decaduti con il venir meno della o delle leggi che ne sanciscono l'efficacia.

2. Con il recepimento e l'approvazione in Consiglio Comunale delle modifiche e integrazioni del presente Regolamento di contrasto della povertà, per la concessione di sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 14.4.2003, ogni precedente formulazione dello stesso è abrogata e/o inefficace.

(articolocòsì modificato con deliberazione del CC n.8/2015)